PULITINTOLAVANDERIE artigianato	Divisore	orario : 173	giornaliero:	26
CCNL 16.07.2024	Mensilità			13
CCRL 14.12.2016 e Accordo proroga del 26.2.2024	Orario settin	nanale		40

		Tabella valida dal 1º otto	bre 2025
Cod. COVeneto: 1540	Cod. CNEL: V751	Cod. EBAV: AP	

Tabella IMPRESE ARTIGIANE che svolgono attività di: lavanderia, pulitura a secco, tintoria, smacchiatorie e stirerie

Livello	Qualifiche	Retrib.	I.R.R.	E.R.R.	Indennità	Totale		E.R.T.
Livello	Quantiche	tabellare		Interconf.	funzione	Mensile	Orario	E.K.I.
6s	Quadro	2.041,65	25,82	0,44	20,66	2.088,57		27,40
6	Impiegato mansioni direttive	1.926,25	23,76	0,44		1.950,45		24,60
5	Imp. concetto e intermedio	1.753,22	19,63	0,44		1.773,29		20,60
4	Impiegato	1.617,68	17,04	0,44		1.635,16		17,40
	Operaio specializzato provetto	9,35075	0,09850	0,00254			9,45179	0,10058
3	Impiegato d'ordine	1.550,83	15,49	0,44		1.566,76		16,00
3	Operaio specializzato	8,96434	0,08954	0,00254			9,05642	0,09249
2	Impiegato esecutivo	1.487,56	13,94	0,44		1.501,94		14,40
2	Operaio qualificato	8,59861	0,08058	0,00254			8,68173	0,08324
1	Ope. Com. (manovalanza/pulizie)	1.406,64	12,39	0,44		1.419,47		12,60
1	Ope. 1° ass. (solo x 9 mesi)	8,13087	0,07162	0,00254			8,20503	0,07283

NOTE

Retribuzione Tabellare: compone il Salario Minimo Nazionale Contrattuale (art. 32 CCNL) ed è costituita dai minimi previsti dal CCNL 04.05.2022 e dagli incrementi definiti dal CCNL 16.07.2024. Da dicembre 2010 sono conglobati in un'unica voce paga base, contingenza ed EDR.

Incremento Retributivo Regionale (I.R.R.): elemento della retribuzione istituito dal CCRL del 24.11.1995 nei valori decorrenti dal 1.12.1997. L'I.R.R. è un elemento costitutivo della retribuzione di fatto con effetto su ogni istituto economico diretto, indiretto e differito, TFR compreso e va indicato come voce distinta nel cedolino paga. Voce retributiva non corrisposta agli apprendisti (professionalizzanti e "duali") durante il periodo di apprendistato.

Elemento Retributivo Regionale (E.R.R.) interconfederale: in vigore nei valori previsti dall'Accordo Interconfederale Regionale 23.08.1989. Voce retributiva da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante, apprendistato di 1° o 3° livello (c.d. duale). Per i lavoratori non apprendisti con paga mensile l'importo è pari a 0,44 euro/mese, mentre per quelli con paga oraria è di 0,00254 euro/ora. Per gli apprendisti l'importo viene riconosciuto in misura fissa al 100% (0,44 euro/mese se paga mensilizzata o 0,00254 euro/ora se paga oraria), vale a dire non rapportata all'aliquota percentuale progressiva applicata alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale.

Elemento Retributivo Transitorio (E.R.T): erogato per le ore effettivamente lavorate ad operai, impiegati e quadri dal 01.03.2017 al 28.02.2025 (Accordo proroga CCRL del 26.02.2024). Tale elemento non viene erogato agli apprendisti. L'E.R.T. è onnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o 13ma. Si considerano ore lavorate: le ore di permessi retribuiti per assemblea, le ore di permesso per cariche sindacali, il periodo di astensione obbligatoria per maternità. La retribuzione per il dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL deve tener conto anche dell'E.R.T.

Indennità funzione Quadro: da riconoscere al personale con qualifica di quadro (art. 119 CCNL). L'importo dell'indennità di funzione può essere assorbito nel superminimo individuale fino al 50%.

CONTRIBUZIONE EBAV e SANI.IN.VENETO: vedi rispettivi siti online.

Elemento Aggiungivo della Retribuzione (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (A. I. Regionale 04.12.2020 e A.I. Nazionale 17.12.2021):

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 30 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 55 euro lordi mensili (€ 30 + € 25).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1º gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.



APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Assunzioni dal 14.12.2017 al 15.7.2024

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La durata massima è determinata in relazione alla qualificazione da conseguire sulla base delle seguenti misure:

1° Gruppo (livelli 4°, 5°, 6°, 6°S): durata 5 anni

2° Gruppo (livelli 3°): durata 5 **anni**

3° Gruppo (livello 2°): durata 3 anni

Per gli **impiegati amministrativi** la durata massima dell'apprendistato è 3 anni

Per gli impiegati tecnici la durata è quella prevista dal rispettivo gruppo di inserimento

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale. Spetta inoltre l'E.R.R. in misura intera (€ 0,44 mensili).

Cuunni					Sem	estri				
Gruppi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	х
1°	70	70	75	75	85	85	88	93	93	100
2°	70	70	75	75	91	91	96	100	100	100
3°	70	70	75	96	100	100				

Aumenti periodici di anzianità

Il CCNL 16.07.2024 rivede la disciplina degli scatti di anzianità con riguardo agli apprendisti professionalizzanti assunti dalle imprese artigiane del settore tessile - moda dal 16 luglio 2024. Agli apprendisti professionalizzanti assunti fino al 15.07.2024 e in forza alla data del 16.07.2024 continua a trovare applicazione la disciplina degli aumenti periodici di anzianità vigente alla data di assunzione e fino al termine del periodo di apprendistato. All'atto del passaggio in qualifica, al lavoratore saranno integrati, sulla base della nuova qualifica conseguita, i valori degli aumenti periodici già maturati.

Assunzioni dal 16.07.2024

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La durata massima è determinata in relazione alla qualificazione da conseguire sulla base delle seguenti misure:

1° Gruppo (livelli 4°, 5°, 6° e 6° S): durata 5 anni

2º Gruppo (livelli 3º): durata 5 anni

3° Gruppo (livello 2°): durata 3 anni

Per gli impiegati amministrativi la durata massima dell'apprendistato è 3 anni

Per gli **impiegati tecnici** la durata è quella prevista dal rispettivo gruppo di inserimento

È riconosciuta al lavoratore una riduzione della durata del periodo di apprendistato nei seguenti casi:

a) svolgimento di un periodo di tirocinio formativo e di orientamento al lavoro o di inserimento/reinserimento lavorativo di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro che assume con contratto di apprendistato professionalizzante;

b) possesso al momento dell'assunzione di un titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da raggiungere;

c) possesso al momento dell'assunzione di una laurea attinente alla qualifica da raggiungere.

Per le ipotesi di cui alle lettere a) e b) la riduzione è pari a 6 mesi; mentre per la lettera c) è di 12 mesi. Le riduzioni non sono fra loro cumulabili e si applicano nella parte finale del periodo di apprendistato.

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale. Spetta inoltre l'E.R.R. in misura intera (\in 0,44 mensili).

OPERAI e IMPIEGATI TECNICI										
Gruppi					Sem	estri				
Gruppi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	х
1°	70	70	75	75	85	85	88	93	93	100
2°	70	70	75	75	91	91	96	100	100	100
3°	70	70	75	96	100	100				

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI											
Semestri											
ı		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	х
1		70	70	75	80	85	90				

Aumenti periodici di anzianità

Gli apprendisti professionalizzanti assunti a decorrere dal 16 luglio 2024 iniziano a maturare il biennio utile ai fini del primo scatto di anzianità dal 1° gennaio 2025. Gli apprendisti professionalizzanti assunti dal 1° gennaio 2025 (compreso) il biennio utile alla maturazione del 1° scatto inizia dalla data di assunzione, al pari di quanto avviene per i lavoratori non apprendisti.

L'importo dello scatto di anzianità è fissato in 6 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.

Dal mese del passaggio in qualifica l'importo degli scatti maturato durante il periodo di apprendistato va rivalutato al valore previsto dal CCNL per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell'apprendistato.

La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio in qualifica, è utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.

